# REGOLAMENTO (CEE) N. 2999/80 DELLA COMMISSIONE

## del 20 novembre 1980

## che istituisce un dazio antidumping provvisorio sull'acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 10 e 11,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che nel giugno 1980 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dei produttori chimici a nome dei fabbricanti che rappresentano la totalità della produzione comunitaria di acetato di vinile monomero ; che nella denuncia veniva comprovata l'esistenza di pratiche di dumping rispetto a prodotti simili originari degli Stati Uniti d'America, nonché del notevole pregiudizio da esse derivanti ;

considerando che le informazioni suddette fornivano elementi sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura ; che pertanto la Commissione, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (2), ha annunciato l'avvio di una procedura relativa alle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America, ed ha avviato l'indagine a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti ;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di render noto il loro punto di vista per iscritto e di esprimersi verbalmente ; che la maggior parte degli importatori e degli esportatori notoriamente interessati si sono avvalsi di questa possibilità ;

considerando che, ai fini di una valutazione preliminare del margine di dumping e della portata del pregiudizio, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato controlli in loco presso gli importatori e gli esportatori la cui attività copre la maggior parte delle importazioni del prodotto in questione, tra cui, negli Stati Uniti d'America, Celanese Chemical Company, Inc., Dallas ; US Industrial Chemicals Co., New York ; Borden Inc., New York ed Union Carbide Corporation, New York ; che un esportatore, Fallek Chemical Export Corporation, New York, ha rifiutato di fornire le necessarie informazioni, e che un altro esportatore, Gill and Duffus Chemicals Inc., New York, non ha voluto ricevere i funzionari della Commissione ; che la Commissione ha effettuato controlli in loco presso le sedi della Amcel Europe SA, Bruxelles, Belgio, filiale della Celanese Chemical Company Inc., della Fluidiks BV, Amsterdam, Paesi Bassi, importatore ed agente per conto di due esportatori statunitensi, della Phillips Petroleum Chemicals SANV, Overijse, Belgio, agente della International Petroleum Sales Inc., esportatore del gruppo Phillips Petroleum, nonché di uno dei principali produttori comunitari Rhône Poulenc SA, Parigi, Francia ; che la Commissione ha chiesto e ricevuto relazioni scritte molto particolareggiate da tutti i produttori comunitari sul problema del pregiudizio e sulla sua casualità ;

considerando che si è tenuto conto anche delle informazioni presentate dai diversi consumatori di acetato di vinile monomero nella CEE e degli argomenti da essi addotti ;

considerando che, ai fini dell'esame preliminare del margine di dumping, la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione nella Comunità con i prezzi interni sul mercato degli Stati Uniti ; che per questi confronti è stata impiegata una media rappresentativa o ponderata dei prezzi franco fabbrica relativi al 1979 ed al primo semestre 1980, ed è stato tenuto conto, ove del caso, delle divergenze in grado di influenzare la comparabilità dei prezzi, quali le differenze di quantità, di condizioni e di termini di vendita, nonché di livelli commerciali ;

considerando che, secondo l'esame preliminare, nel 1979 non si è verificato alcun caso di dumping di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti ; che per il primo semestre del 1980, periodo nel quale le esportazioni sono notevolmente aumentate, le inchieste che hanno interessato il 70 % di tutte le esportazioni hanno provato che vi è stato dumping ; che la media ponderata del margine di dumping riscontrato in base ai dati attualmente controllati ammonta al 10,6 % ;

considerando che è necessario specificare quali constatazioni preliminari sono state svolte rispetto alle singole società :

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. C 169 del 9. 7. 1980, pag. 2.

— per quanto riguarda la società US Industrial Chemicals Co. è stata riscontrata la presenza di dumping e che la media ponderata del margine di dumping è stata di 10,6 % per il primo semestre 1980 ; si è tenuto conto del fatto che le vendite sono state effettuate a livelli commerciali diversi ; una richiesta fatta dalla suddetta società per accordare una riduzione dal 10 al 15 % al suo distributore, ciò che a suo parere negli USA è pratica corrente in tale settore di attività, non ha potuto essere accettata che in parte, dato che una riduzione deve essere basata sul costo più basso direttamente imputabile a questa differenza di stadio di commercializzazione ;

— per quanto riguarda la Union Carbide Corporation, i dati disponibili più attendibili hanno rivelato la presenza di un margine di dumping con una media ponderata del 10,6 % ; i dati forniti dalla stessa società confermano l'esistenza di un margine di dumping di tale importanza ;

— per quanto riguarda la Borden Inc. non è stata effettuata nessuna esportazione diretta verso la Comunità ;

— per quanto riguarda la Celanese Chemical Company Inc., i confronti dei prezzi hanno tenuto conto del fatto che le quantità e i prezzi variano sia che si tratti di vendite sul mercato interno americano sia che si tratti di esportazioni verso la Comunità ; è stato deciso ai fini dell'inchiesta preliminare di confrontare i prezzi medi ponderati più rappresentativi del mercato interno americano con i prezzi all'esportazione verso la Comunità essendo tali prezzi considerati allo stadio « uscita dalla fabbrica » ; su tale base non è stato riscontrato dumping ;

— per quanto riguarda Phillips Petroleum Company, il confronto dei prezzi si è basato sui prezzi medi ponderati negli Stati Uniti e i prezzi all'esportazione verso la Comunità ; ai fini dell'inchiesta preliminare non è stato chiesto o ritenuto necessario un adeguamento dei prezzi ; sulla base di tale confronto non è stato riscontrato dumping ;

considerando che, in merito al pregiudizio provocato all'industria comunitaria, dalle importazioni in regime di dumping, dalle informazioni a disposizione della Commissione durante l'indagine preliminare risulta che le importazioni totali di acetato di vinile monomero provenienti dagli Stati Uniti nelle Comunità sono passate da 14 820 tonnellate nel 1977 a 32 500 tonnellate nel primo trimestre 1980 ; che una parte notevole di queste 32 500 tonnellate è stata importata a prezzi di dumping ;

considerando che la Commissione ha tenuto conto del fatto che, tanto nella Comunità quanto negli Stati Uniti, buona parte della produzione di acetato di vinile monomero viene consumata dai produttori stessi ; che la quota di mercato libero, cioè di prodotti non destinati al consumo dei fabbricanti stessi, delle importazioni statunitensi è aumentata dal 9,8 % nel 1977 a circa 31,5 % nel 1980 ; che la quota di mercato delle importazioni effettuate in condizione di dumping ammonta a 17 % nel primo semestre del 1980 ;

considerando che in seguito si è verificato un ulteriore netto incremento delle importazioni ; che esso è dovuto in gran parte al fatto che il mercato comunitario sembra costituire lo sbocco più ovvio delle esportazioni degli Stati Uniti, dove l'attuale produzione e la capacità superano la domanda interna ;

considerando che, rispetto ai prezzi di rivendita nella Comunità per l'acetato di vinile monomero importato dagli Stati Uniti d'America, si può effettuare una distinzione tra gli esportatori, generalmente di dimensioni maggiori, che tradizionalmente riforniscono lo stesso gruppo di clienti nella Comunità e che in linea di massima si tengono ad una politica dei prezzi responsabile e quelle società che tendono a vendere a ritmi meno regolari, principalmente a clienti diversi, nonché le ditte che recentemente sono entrate nel mercato comunitario dell'acetato di vinile ; che, particolarmente nel primo e nel secondo trimestre del 1980 i prezzi di rivendita di queste ultime società sono stati notevolmente inferiori ai prezzi dell'acetato di vinile monomero prodotto localmente ;

considerando che il conseguente impatto sull'industria comunitaria in primo luogo è stato costituito dalla compressione dei prezzi e recentemente ha assunto la forma di una depressione dei prezzi e di una riduzione delle quote di mercato di circa 21,5 % tra il 1977 e 1980 ; che in conseguenza alcuni produttori comunitari hanno notevolmente diminuito i rispettivi livelli di produzione ; che altri hanno tentato di mantenere le restanti quote di mercato vendendo a prezzi sempre più bassi ;

considerando che attualmente tutti i produttori comunitari sono costretti a vendere a prezzi non sufficientemente elevati per coprire gli aumenti dei costi e che non possono ovviare a questa situazione consumando una maggiore quantità del prodotto per il loro proprio fabbisogno ; che, pertanto, tutti i produttori stanno subendo perdite, alcune molto gravi e che taluni di essi stanno pensando di interrompere definitivamente la loro produzione di acetato di vinile monomero, decisione che potrebbe provocare la perdita di circa 1 070 posti di lavoro ;

considerando che la Commissione ha preso in esame il pregiudizio provocato da altri fattori che, singolarmente o associati, influiscono parimenti sull'industria comunitaria ; che in questo contesto è stato accertato che il livello della domanda e del consumo nella Comunità è restato relativamente stabile, malgrado talune fluttuazioni di mercato ; che, rispetto al marcato incremento delle importazioni effettuate in condizioni di dumping, il livello delle importazioni non oggetto di dumping non ha registrato lo stesso rapido aumento anche se sono state considerevoli e se sono state vendute a prezzi tali che, considerata la concorrenza sul mercato, non sono stati sostanzialmente diversi ; che l'impatto di tali importazioni non

oggetto di dumping sul mercato dell'acetato di vinile monomero è stato isolato da quello delle importazioni oggetto di dumping ; che l'aumento brusco e notevole delle importazioni, a prezzi di dumping, di acetato di vinile monomero e i prezzi ai quali queste importazioni sono state poste in vendita hanno portato la Commissione alla conclusione che l'impatto delle importazioni a prezzi di dumping produce un pregiudizio grave ; che in base all'analisi di questi fattori è stato concluso che, tenuto conto della particolare situazione del mercato comunitario, gli effetti negativi attribuiti unicamente al dumping rappresentano un grave pregiudizio ;

considerando che in tali circostanze e al fine di evitare il pregiudizio durante la procedura, gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata con l'imposizione di un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'Amercia, ad un tasso che, in considerazione dell'entità del pregiudizio provocato, dovrebbe essere pari ai margini di dumping accertati in via provvisoria ;

considerando che la Commissione ha esaminato infine gli eventuali effetti di misure protettive sui produttori cosiddetti non integrati di vernici ed adesivi, prodotti per i quali l'acetato di vinile monomero costituisce una delle materie prime principali ; che tali effetti, insieme con il livello del dazio provvisorio, non hanno indotto la Commissione a riesaminare le disposizioni in questione ;

considerando che nel frattempo, uno degli esportatori, US Industrial Chemicals Co., si è volontariamente impegnato ad aumentare i propri prezzi a livelli tali da eliminare il margine di dumping riscontrato ; che la Commissione ritiene accettabile questo impegno ; che pertanto è opportuno escludere dall'applicazione del dazio le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato da tale società,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sull'acetato di vinile monomero, originario degli Stati Uniti d'America, di cui alla sottovoce ex 29.14 A II c) 1 della tariffa doganale comune e al codice Nimexe 29.14.32.

2. Il dazio non si applica all'acetato di vinile monomero esportato da Celanese Chemical Company, USA ; International Petroleum Sales Inc., membro del gruppo Phillips Petroleum ; US Industrial Chemicals Co. membro della National Distillers and Chemical Corporation, New York, USA.

3. Il tasso del dazio di cui al paragrafo 1 è calcolato in base al valore dichiarato a norma del regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, relativo alla dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana ed alla produzione dei relativi documenti [1]. Esso è pari al 10,6 %.

4. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

*Articolo 2*

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi oppure sino all'attuazione di misure definitive da parte del Consiglio.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

---

[1] GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.